REVISIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 4

Partecipazione al gettito dei proventi doganali

In attesa dell'attuazione del regime di zona franca, previsto dall'articolo 14 dello statuto regionale, sono devoluti alla Regione i nove decimi dei proventi doganali riscossi nella Valle relativi alle imposte erariali sul consumo del caffe' e del cacao, ai dazi doganali, alle sovraimposte di confine e ai diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti animali.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, non più in vigore dal 1 gennaio 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1065
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-dell-ordinamento-finanziario-della-regione-valle-d-aosta-1971/art-4-partecipazione-al-gettito-dei-proventi-doganali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it